

SENTENZA del 26.05.2006 CTR SARDEGNA Sezione Staccata di Sassari

PRESIDENTE Dott.Vittorino Tedde

RELATORE ESTENSORE: Dr. Ubaldo Gerovasi

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Produzione di nuovi documenti nei termini previsti dall'art. 32, comma 1, DLG n. 546/1992- rinnovazione dell'atto comma 2 dell'art.59, del D.Lgs 546/92- sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Srl , si appella avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, Sezione 2 del 30/03/2004, n.30/02/04, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con il quale aveva impugnato la cartella esattoriale n. 1102003 00175223 66 di Euro 111.986,38, emessa dalla Uniriscossioni di Torino, su richiesta del Comune di Budoni, relativa all'imposta ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, , 1996, 1997.

L'Ufficio si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul dato presupposto che la società ricorrente non aveva impugnato a suo tempo gli avvisi di accertamento notificati il 21/7/1999 ed il 5/6/1999.

Il rappresentante della società ricorrente in fase di udienza, preso atto solo in quella data del deposito di documenti fino ad allora sconosciuti, chiedeva il rinvio dell'udienza per consentire la proposizione di motivi aggiunti. Il rappresentante del Comune si opponeva all'accoglimento della richiesta.

Il Giudice di prime cure, respingeva preliminarmente la richiesta del ricorrente di rinvio dell'udienza, in quanto il Comune ricevuto ritualmente il ricorso, si è costituito in giudizio, depositando altresì la documentazione del processo e precisamente le fotocopie degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica degli atti di accertamento notificati il 21.07.1999, il 5.7.1999 e il 6.7.1999, essendo onere della ricorrente prendere visione degli atti ed eventualmente estrarne copia e ritenuta fondata la censura di inammissibilità sollevata dall'Ufficio ex art.19 D.Lgs.546/92, non avendo la parte ricorrente prospettato l'insorgenza di vizi propri del ruolo, bensì questioni afferenti il merito dell'imposizione, ma precluse nella specie, perciò dichiarava inammissibile il ricorso.

La ricorrente preliminarmente nell'appello eccepisce la nullità della sentenza e la sua riforma poiché a seguito della richiesta ex art.24,comma 3° del D.Lgs.546/92 la trattazione o l'udienza dovevano essere rinviate ad altra data, per consentire alla parte la rituale proposizione di motivi aggiunti. Con ciò dispone ai sensi dell'art.59, comma 2 del D.Lgs 546/92 la rinnovazione dell'atto nullo consentendo alla Società ricorrente, alla luce dei documenti prodotti in primo grado dal Comune di Budoni, di proporre motivi aggiunti entro un determinato termine. Nel merito, prosegue l'appellante, si contesta la conformità dei documenti presentati in copia e che gli atti prodotti non dimostrano una regolare notificazione avvenuta per posta, ma non già mediate avviso di ricevimento, ex art.11 comma 2 del D.Lgs. 504/92, tra l'altro non rilevato in sentenza. Ultimo motivo di nullità eccepito è il totale difetto di motivazione per l'assenza dei riferimenti identificativi della cartella impugnata.

Il Comune di Budoni nelle controdeduzioni conferma che i documenti erano conosciuti ex lege dal contribuente e depositati in apposita copia, in uno alle controdeduzioni all'atto della rituale costituzione in giudizio. Era suo onere, nei termini previsti dalla norma, esaminare per tempo la prodotta documentazione. Circa la presunta non conformità dei documenti e vizio di notifica, in assenza di immediata contestazione, sulla conformità delle copie prodotte nel corso del primo

giudizio, l'eccezione appare pretestuosa e tardiva. Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, in appello possono essere prodotti in originale gli atti delle copie prodotte. Sulla notifica, controparte segnala che in primo grado tale vizio non era stato eccepito, per cui l'eccezione, se riferita a mera irregolarità costituita dalla mancanza di attività certificativa da parte del funzionario dell'ente, risulta essere tardiva e comunque non eccepibile perché l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. (Cass. Sent.19854/2004).

La causa, trattata in pubblica udienza, è stata decisa sulle conclusioni soprascripte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione sentite le parti presenti in udienza pubblica ed esaminati gli atti di causa ritiene che la sentenza del primo giudice vada modificata.

Il Collegio ritiene infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, che il correlativo avviso di liquidazione, emesso a seguito della statuizione di primo grado e dichiarato inammissibile dalla Commissione Provinciale di Nuoro con la sentenza n°30/02/04, fosse impugnabile ai sensi del punto b) comma 1 dell'art.19 D.Lgs 546/97, proprio perché se vi sono questioni dedotte contro l'atto presupposto, l'accoglimento del ricorso spiega effetti sugli atti dipendenti, ancorché non impugnati, perché non affetti da vizi propri. Vizio proprio dell'atto di riscossione è la non conformità del credito iscritto a ruolo alle risultanze dell'accertamento. Questo Collegio circa i supposti vizi della cartella ritiene utile ribadire una recente statuizione della Suprema Corte per cui "non compete al cittadino la ricostruzione dell'operato dell'ufficio tributario, attraverso difficili operazioni interpretative di codici e numerazioni, ma la cartella esattoriale emessa deve contenere, in forma comprensibile e non criptica, l'indicazione della qualifica e dell'ammontare del tributo richiesto (ex multis, Cass. n. 18415/2005)".

In ultimo, come richiesto da parte ricorrente può trovare applicazione il principio di cui al comma 2 dell'Art.24 del D.Lgs.546/92 proprio perché "della possibilità di presentazione dei motivi aggiunti" possono giovare tutte le parti presenti nel processo ove sia stata fissata l'udienza di trattazione della controversia(cfr. Patrone ed altri ,Glendi, Il Processo Tributario, pag.240). Nel caso di specie, si tratta di motivi aggiunti sopravvenuti quando l'udienza di trattazione o discussione era già fissata nell'ipotesi di documenti non prima conosciuti, nel momento utile finale libero di 20 giorni prima della data di trattazione (1°comma Art.32). In tal caso, ricadendo la data fissata per l'udienza all'interno del termine dei 60 giorni (dalla avuta notizia del deposito dei documenti), il momento utile per la dichiarazione dell'intenzione di voler proporre motivi aggiuntivi formulata "non oltre" la data dell'udienza. Si tratta, proprio, di manifestazione dell'intenzione di voler proporre motivi aggiunti, "senza esplicitare tali motivi" (Cfr. Mulveo ,op.cit pag.243); in cui "l'udienza stessa viene rinviata (Bafile, ibidem)". Pertanto, anche se il termine per la proposizione dei motivi aggiunti ricade all'interno della data fissata per l'udienza, ma all'interno di tale data non vi è lo spatium temporis per il deposito delle controdeduzioni del resistente, l'udienza stessa deve essere, comunque, rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti...(cfr.M.Finocchiaro, ibidem). Circa la notifica, rilevabile in ogni momento del giudizio, l'art.11 comma 2 del D.Lgs. 504/92 dispone che l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento... . per cui, il Collegio con l'assorbimento delle censure formulate nei rimanenti motivi, dichiara che la causa vada rimessa ad altra sezione della Commissione Provinciale.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione definitivamente pronunciando nel processo di appello avverso la sentenza n. 30/02/04, emessa il 30.03.2004 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, Sez.2^, nei confronti della Società omissis srl, così provvede:

- dichiara la nullità della suddetta decisione;

- rimette la causa ad altra sezione della stessa Commissione;
- compensa le spese dell'ulteriore grado di giudizio.